



COMUNE DI MORBIO INFERIORE

Ordinanza municipale riguardante le indennità per il servizio di picchetto, mansioni particolari, gettoni di presenza, missioni e rimborso spese

(del 24 marzo 2025)

Il Municipio di Morbio Inferiore, richiamati gli articoli 26, 35 e seguenti del Regolamento comunale del 17 dicembre 2001 e gli articoli 53, 54 e 55 del Regolamento Organico dei collaboratori del Comune di Morbio Inferiore (ROC-MI) del 30 settembre 2024.

d e c r e t a

A – SERVIZIO DI PICCHETTO

Servizio di picchetto

Art. 1 Il collaboratore al quale è richiesto un servizio di picchetto a domicilio ha diritto alle seguenti indennità:

- dal lunedì al giovedì: indennità unica di CHF 20.00 al giorno.
- dal venerdì alla domenica e nei giorni prefestivi e festivi: indennità unica di CHF 50.00 al giorno.

Per servizio di picchetto si intende l'obbligo di reperibilità tramite cellulare e di prontezza di intervento entro breve termine in caso di necessità sull'arco delle 24 ore.

Gli interventi dei collaboratori di picchetto sono retribuiti in conformità dell'art. 55 ROC-MI.

Altre indennità

Art. 2 Il Municipio può riconoscere il versamento di altre indennità per lo svolgimento di mansioni particolari o altre prestazioni fino ad un massimo di CHF 5'000.00 annui.

Per l'acquisto di uniformi e indumenti di servizio valgono le disposizioni dell'art. 83 ROC-MI.

B - MISSIONI D'UFFICIO, CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

Trasferte d'ufficio

Art. 3 Le missioni d'ufficio e i corsi di formazione e aggiornamento ordinati o autorizzati danno diritto alle seguenti indennità:

spese di viaggio: costo del biglietto ferroviario di II Classe. Per tutti gli altri mezzi di trasporto pubblici è rimborsato il costo del biglietto alla tariffa ordinaria. Nel caso di trasferte collettive verrà rimborsato il costo del mezzo di trasporto più favorevole;

diaria: le spese effettive ma al massimo CHF 40.00 per pasto e CHF 200.00 per pernottamento.

Tutte le spese di cui al presente articolo devono essere documentate e giustificate.

Per corsi di formazione e aggiornamento autorizzati su richiesta del collaboratore può essere preventivamente concordata la parziale o totale presa a carico delle spese da parte dell'interessato.

I corsi obbligatori sono considerati come tempo di lavoro. I corsi facoltativi possono essere considerati, parzialmente o integralmente, come tempo di lavoro. Per i municipali vale quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento comunale.

Uso del
veicolo
privato

Art. 4 L'uso del veicolo privato per ragioni di lavoro dev'essere preventivamente autorizzato e dà diritto ad una indennità di CHF 0.70 al km qualunque sia la potenza del veicolo e il numero dei passeggeri.

La percorrenza chilometrica è calcolata in base al tragitto più breve.

Il tragitto dal domicilio al luogo di servizio e viceversa non dà diritto ad indennità.

Il Municipio stipula una polizza casco collettiva per la copertura delle corse di servizio.

Competenze

Art. 5 Le decisioni relative a corsi di formazione, missioni e rimborsi di cui agli artt. 3 e 4 competono al funzionario dirigente o al segretario comunale quando il costo a carico del Comune è inferiore a CHF 1'000.00 e la durata non eccede le due giornate lavorative.

Negli altri casi la decisione compete al Municipio.

C - GETTONI DI PRESENZA

a) municipali

Art. 6 Conformemente a quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento comunale ai municipali non sono riconosciuti gettoni di presenza.

b) membri di
commissioni e
delegazioni
comunali

Art. 7 Ai membri delle commissioni e delegazioni comunali è corrisposta una indennità di CHF 30.-- per ogni seduta.

Per le sedute del Consiglio comunale e per la presenza agli uffici elettorali in qualità di membro o delegato di partito non è corrisposta alcuna indennità.

c)
rappresentanti
del Comune
presso altri enti

Art. 8 Ai rappresentanti del Comune in seno ad altri enti o associazioni è corrisposta una indennità di CHF 30.-- per ogni seduta, a condizione che non sia prevista un'altra forma di remunerazione.

Se la seduta si tiene fuori Comune è pure riconosciuto il diritto al rimborso delle spese conformemente a quanto previsto dagli artt. 3 e 4.

Collaboratori
del Comune

Art. 9 Per i collaboratori del Comune la partecipazione alle sedute e la stesura di rapporti, se legata allo svolgimento della propria funzione, è considerata come tempo di lavoro. In questo caso non è corrisposto alcun gettone di presenza.

D - MISSIONI SVOLTE DA PERSONE NON ALLE DIPENDENZE DEL COMUNE

Indennità

Art. 10 Lo svolgimento di missioni e funzioni straordinarie autorizzate svolte al di fuori dei normali compiti legati alle rispettive cariche dà diritto ad una indennità di CHF 30.00/ora.

Resta riservato quanto previsto dall'art. 26 del Regolamento comunale in merito alla retribuzione dei periti comunali.

Le sedute per le quali è corrisposto un gettone di presenza, così come lo svolgimento delle attività correnti da parte dei municipali, non sono considerate

missioni e non danno quindi diritto alle indennità previste dal presente articolo, fatta eccezione per il rimborso delle spese.

Per lo svolgimento delle loro funzioni ordinarie sono riconosciuti ai municipali gli onorari previsti dall'art. 35 cpv. 1 del Regolamento comunale.

Spese

Art. 11 Per missioni svolte fuori Comune è pure riconosciuto il diritto al rimborso delle spese conformemente a quanto previsto dagli artt. 3 e 4. Per i municipali vale quanto previsto dall'art. 35 del Regolamento comunale.

E - DISPOSIZIONI GENERALI

Notifica alla cancelleria comunale

Art. 12 Per le sedute delle commissioni del Consiglio comunale la notifica delle presenze avviene di regola tramite il verbale consegnato alla Cancelleria comunale.

In tutti gli altri casi le richieste per il versamento di indennità e rimborso spese devono essere notificate compilando l'apposito formulario disponibile presso la Cancelleria comunale. Richieste presentate dopo il 31 gennaio dell'anno successivo non sono prese in considerazione.

Versamento delle indennità

Art. 13 Per i collaboratori le indennità sono conteggiate e versate unitamente allo stipendio.

Negli altri casi il rimborso delle spese di cui agli artt. 3 e 4, nonché le indennità di cui all'art. 10 sono versati mensilmente. Le altre indennità sono conteggiate e versate annualmente, entro la fine di aprile dell'anno successivo.

Entrata in vigore

Art. 14 La presente ordinanza entra in vigore al termine del periodo di pubblicazione ed annulla ogni altra precedente disposizione in materia.

Per il Municipio

Il Sindaco
Claudia Canova

Il Segretario
Giovanni Keller

Pubblicata all'albo comunale dal 26 marzo al 9 maggio 2025.